

- 2) se la cooperativa è assoggettata agli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 ed alla conseguente delibera ANAC n. 8/2015.

In relazione ai suddetti quesiti la Commissione osserva quanto segue:

come ritenuto dal TAR Piemonte nella recente sentenza del 5 ottobre 2016, la nozione di "pubblica amministrazione" risulta di ben più ampia portata rispetto a quella contenuta in altri settori ordinamentali, estendendosi anche, ai soggetti privati, laddove l'attività da questi posta in essere risulti genericamente di pubblico interesse o afferente alla gestione di servizio pubblico; di riflesso, la definizione di documento amministrativo, contenuta nella lettera d) del comma dell'art. 22 sopra richiamato, va riferita a tutti gli atti concernenti attività di pubblico interesse nel lato senso sopra evidenziato, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Sulla scorta di queste coordinate normative, la giurisprudenza amministrativa è conforme e consolidata nel ritenere che il diritto di accesso ai documenti amministrativi riguardi non soltanto l'attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 1023, n. 4923; id., sez. VI, 17 gennaio 2011, n.235; 19 gennaio 2010, n. 189 e VI, 02 ottobre 2009, n. 5987; nonché, più di recente, Cons. Stato, sez. III, ordinanze del 26 agosto 2015, n. 4018, 28 agosto 2015 n. 4028 e 11 settembre 2015, n. 4230).

Alla luce di tali affermazioni, condivise da questa Commissione, deve reputarsi che la *Società cooperativa* ... sopra citata, per la finalità pubblica che persegue e per il capitale pubblico maggioritario di cui dispone, debba reputarsi assoggettata alla norme sul diritto di accesso.

In relazione poi alla assoggettabilità alla disciplina prevista dal d.lgs n. 33/2013, va precisato che essa riguarda il c.d. accesso civico, materia che esula dalle competenze proprie di questa Commissione.

9. Selezione delle decisioni più rilevanti rese della Commissione per l'accesso nell'anno 2016

Nel corso del 2016, la Commissione per l'accesso ha esaminato 1405 ricorsi, esprimendosi, in relazione alle diverse questioni sottoposte dai cittadini, in sede di richiesta di riesame dei provvedimenti di diniego di accesso (espresi o taciti) delle amministrazioni statali, centrali e periferiche, ma anche delle amministrazioni locali, negli ambiti territoriali privi di difensore civico, sia a livello locale che regionale.

La Commissione, attraverso le proprie decisioni, ha avuto modo, nel corso dell'anno in esame, di confermare e chiarire i principi basilari in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, consolidando gli orientamenti già espressi negli anni precedenti.

In particolare, la Commissione ha ribadito, anche nel 2016, che l'accessibilità di un documento amministrativo è subordinata, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/90, alla sussistenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'interesse è dunque riferito al documento del quale si chiede l'ostensione; la corrispondenza è da intendersi invece quale nesso di strumentalità o anche semplicemente connessione con una situazione giuridica che l'ordinamento protegga.

Non è richiesta, per l'ostensibilità del documento, l'effettiva pendenza di un giudizio, o la dichiarazione di volerlo proporre, né sono autorizzate, in capo all'amministrazione che riceve la richiesta di accesso, valutazioni in ordine alla concreta utilità del documento rispetto alle ragioni difensive eventualmente addotte dall'istante, non foss'altro perché spesso è la stessa amministrazione ad essere indicata quale responsabile della lesione della posizione giuridica che l'istante vuol tutelare, sicché lasciare all'amministrazione medesima il sindacato sull'utilità ed efficacia del documento in ordine all'esito della eventuale causa, significherebbe dare ad una parte del giudizio il dominio della causa stessa.

Ciò non significa che l'amministrazione non debba fare alcuna valutazione, ma che, piuttosto la valutazione deve riguardare esclusivamente la sussistenza in concreto del collegamento della situazione giuridica da tutelare, con il documento del quale è richiesta l'ostensione.

L'amministrazione deve, dunque, consentire l'accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall'accedente, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono, ne diminuiscono gli effetti, o ancora, che documentano parametri, criteri e giudizi, rilevanti al fine di individuare il metro di valutazione utilizzato in procedure concorsuali” (C.d.S. n. Sez. IV - sentenza 29 gennaio 2014, n.461)⁶⁴.

La Commissione ha più volte osservato come la *ratio* del diritto di accesso ai documenti amministrativi consista nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.⁶⁵

La stessa Commissione ha poi, più volte, sottolineato che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina giuridica a seconda che esso si atteggi ad **accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale**, specificando che la prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a **documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente**, trovando la relativa regolamentazione nel disposto di cui all'**articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 241/'90**, ai sensi del quale i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbono intervenire, nonché i soggetti, facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio nonché quelli portatori di interessi pubblici o privati, o portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge n. 241/'90, hanno diritto di prendere visione

⁶⁴ Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi resa nella seduta 28 luglio 2016

⁶⁵ Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi resa nella seduta 28 luglio 2016

degli atti del procedimento-⁶⁶ **Nel caso di accesso endoprocedimentale**, l'interesse dell'accedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferirgli la legittimazione a prendere visione od estrarre copia dei documenti inerenti il procedimento.

La seconda ipotesi **dell'accesso esoprocedimentale** implica, invece, da parte dell'accedente, la necessità di specificazione di un interesse diretto, concreto ed attuale, prevista dall'art. 25 comma 2, legge. n. 241/90 secondo cui *la richiesta di accesso deve essere motivata*, al fine di consentire all'amministrazione di valutare l'esistenza di uno dei presupposti richiesti dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/90.

Un'altra questione affrontata spesso volte dalla Commissione per l'accesso, nel 2016, come anche nel corso degli anni precedenti, è quella relativa alla richiesta di **accesso agli atti concernenti le procedure concorsuali** da parte del partecipante alla procedura medesima.⁶⁷

Secondo il consolidato orientamento della Commissione, **l'accedente, quale partecipante alla selezione concorsuale, è certamente titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti**. Ciò in quanto il candidato di una procedura concorsuale o paraconcorsuale è titolare del diritto di accesso ai relativi atti, quale portatore di un interesse sicuramente differenziato e qualificato, in vista della tutela di una posizione giuridicamente rilevante. Il diritto d'accesso, in particolare, è riconosciuto rispetto, non solo ai propri elaborati ed atti ma anche agli elaborati delle prove e ai titoli esibiti dagli altri candidati, alle schede di valutazione ed ai verbali della commissione esaminatrice, al fine di poter verificare, anche in sede giurisdizionale, la loro regolarità. Rispetto a tali documenti deve essere esclusa, in radice, l'esigenza di riservatezza e di tutela dei terzi controinteressati, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione la cui essenza risiede nella comparazione dei valori di ciascuno; tutti gli atti, quindi, una volta

⁶⁶ Articolo 10, comma 1, legge n. 241/90: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento."

⁶⁷

acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti i quali perdono ogni diritto di riservatezza su tali documenti.⁶⁸

In materia di **accesso agli atti degli enti locali da parte del cittadino residente** - regolato dall'**articolo 10, comma 1 del TUEL** - la Commissione ha avuto modo di precisare che tale forma di accesso non è condizionato - diversamente da quello che prescrive l'articolo 22 della legge n. 241 del 1990 - dalla titolarità in capo al soggetto accedente di una posizione giuridica differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di una azione popolare, finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale in cui risiede e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa. La Commissione ha poi specificato che, per la sussistenza del diritto all'accesso di cui alla speciale disciplina dell'art. 10 del TUEL, è necessario che il cittadino risieda nel Comune ai cui atti chiede di accedere⁶⁹

Relativamente alle **richieste di accesso ai documenti amministrativi formulate dai Parlamentari**, la Commissione, in linea con la posizione prevalente espressa dalla giurisprudenza⁷⁰ ha dato continuità al proprio consolidato orientamento in base al quale, nel nostro ordinamento, ad eccezione dei consiglieri comunali e provinciali⁷¹ e dei consiglieri regionali di alcune Regioni, in virtù di esplicite previsioni contenute in leggi regionali, non si rinviene alcuna disposizione di rango primario o sub-primario volta ad attribuire una speciale legittimazione all'accesso in relazione ad uno status del soggetto derivante dall'appartenenza ad una particolare categoria od organo oppure derivante dallo svolgimento di determinate funzioni.⁷²

La Commissione ha poi rilevato come il Parlamentare non possa fondatamente utilizzare lo strumento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, deducendone la rilevanza per l'espletamento del proprio mandato, anche con riferimento al principio di leale collaborazione istituzionale tra amministrazioni, di cui all'articolo 22, comma 5, della legge n. 241/90, in quanto "*titolare del potere di esigere leale*

⁶⁸ In tal senso è l'orientamento costante e consolidato della Commissione per l'accesso, conforme con la giurisprudenza prevalente in materia. Vedi, tra le altre TAR Sardegna -sezione II, sentenza n. 00554/2014.

⁶⁹ Decisione adottata dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta 7 aprile 2016

⁷⁰ Cfr. sul punto T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 9 novembre 1998, n. 3143

⁷¹ Vedi art. 43, comma 2 del D.lgs. n. 267 del 2000

⁷² Decisione della Commissione per l'accesso del 15 marzo 2016; Dello stesso tenore, decisione della Commissione per l'accesso del 7 luglio 2016

collaborazione non è qualunque soggetto investito di pubbliche funzioni, ma solo un soggetto qualificabile come amministrazione pubblica” (Cfr.: Cons. di Stato, Sez. V, 27.5.2011, n. 3290 che puntualizza i rapporti tra Amministrazione pubblica legittimata attiva ed Amministrazione pubblica legittimata passiva). Ed un parlamentare non può essere qualificato come Amministrazione pubblica. È poi stato evidenziato come l’ordinamento predisponga, a favore dei parlamentari, degli specifici strumenti di sindacato (interrogazioni, interpellanze) per l’acquisizione di informazioni e documenti ai fini dell’esercizio del proprio mandato.⁷³ Tale orientamento costante della Commissione per l’accesso è stato confermato anche dal **Consiglio di Stato** che ha affermato che: *“l’istanza di accesso formulata da un parlamentare va qualificata alla stregua di quella di un comune cittadino - non potendo convenirsi con la tesi di parte appellata secondo cui egli, in virtù della sua semplice qualità, sarebbe titolare di un diritto di accesso più ampio - con il conseguente onere di allegare un interesse giuridicamente qualificato, riconducibile ad una ben individuata situazione soggettiva di natura personale e non al generico esercizio delle funzioni di parlamentare”*⁷⁴

Inoltre, nel corso dell’anno 2016, la Commissione per l’accesso ha precisato, relativamente alla **segretezza degli atti di indagine**, che il segreto non costituisce, di per sé, un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti, fin quando i medesimi siano nella disponibilità dell’amministrazione. **L’invio di documenti all’autorità giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale non vale, di per sé, a respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto d’indagine di cui all’art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti, fintanto che gli stessi siano ancora nella disponibilità dell’amministrazione e il giudice che conduce l’indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro.** Solo in questo ultimo caso, l’amministrazione potrà legittimamente rifiutare l’accesso. Pertanto, nel caso in cui l’amministrazione resistente detenga documenti oggetto di indagine, i medesimi

⁷³ Decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta 28 luglio 2016

⁷⁴ Consiglio di Stato, Ordinanza n. 3971 del 2016.

sono accessibili, se non sono stati acquisiti e secretati dall'autorità giudiziaria inquirente.⁷⁵

E' stato poi affermato sempre dalla Commissione che deve essere riconosciuta al cittadino-utente la tutela del **diritto all'accesso nei confronti del privato gestore di un pubblico servizio**. Tale forma di tutela ha ragion d'essere allorquando il soggetto accedente si presenta, appunto, come utente o comunque come membro della collettività, interessato, come tale, a quel pubblico servizio, e, quindi, anche al modo nel quale esso viene organizzato, disciplinato e gestito. Solo in questo caso, infatti, vi è quella "soggezione di fatto" che ha indotto il legislatore della l. 241/1990 ad escogitare gli opportuni strumenti di compensazione (Vedi in tal senso: Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4028/2015).⁷⁶

La Commissione ha chiarito che non ha ragion d'essere, invece, la tutela del diritto di accesso, quando il rapporto intercorrente fra chi chiede l'accesso e il privato gestore del pubblico servizio (come in caso lavoro subordinato, contratto d'opera professionale, ecc.) non è in alcun modo influenzato o qualificato dai profili pubblicistici eventualmente rinvenibili nell'attività del gestore. Ciò non perché la posizione del lavoratore subordinato o del prestatore d'opera o del fornitore di beni e servizi sia meno meritevole di tutela rispetto a quella del cittadino/utente, ma perché è qualitativamente diversa e altrettanto diversi (e in genere non meno efficaci sul piano pratico) sono gli strumenti di tutela apprestati dall'ordinamento.⁷⁷

Al riguardo, la Commissione ha chiarito che, **nel caso di un lavoratore dipendente**, ogni eventuale pretesa al rispetto dei diritti e interessi inerenti al rapporto di lavoro trova la sua apposita e specifica tutela nel diritto del lavoro e nei relativi strumenti giurisdizionali. Non vi è, poi, la ragione di differenziare il trattamento dei lavoratori dipendenti per il solo fatto che il loro datore di lavoro (privato) sia, occasionalmente, gestore di un servizio pubblico. Pertanto l'estensione della disciplina dell'accesso al rapporto di lavoro subordinato non solo appare poco

⁷⁵ Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi resa nella seduta del 17 novembre 2016.

⁷⁶ Decisione della Commissione per l'accesso resa nella seduta dell'11 febbraio 2016

⁷⁷ Decisione della Commissione per l'accesso resa nella seduta dell'11 febbraio 2016

coerente con il sistema, ma non si giustifica neppure in rapporto ad esigenze di tutela del lavoratore, le quali ricevono altrove una risposta adeguata⁷⁸.

Per quel che riguarda invece **l'accesso da parte delle Organizzazioni sindacali**, la Commissione ha avuto modo di affermare che le stesse possono esercitare il diritto di accesso, per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponentiale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro dei singoli iscritti, nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione. Le organizzazioni sindacali sono, pertanto, legittimate ad agire a tutela sia degli interessi delle organizzazioni stesse sia degli interessi giuridicamente rilevanti degli appartenenti alla categoria rappresentata (tra le altre cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).⁷⁹

Infine, la Commissione ha chiarito che, fuori dalle ipotesi di connessione evidente tra diritto all'accesso ad una certa documentazione ed esercizio proficuo del diritto di difesa, incombe sempre sull'accedente l'onere di dimostrare la specifica connessione della propria sfera giuridica con gli atti e i documenti di cui ipotizza la rilevanza a fini difensivi e ciò anche ricorrendo all'allegazione di elementi induttivi, ma testualmente espressi e univocamente connessi alla conoscenza necessaria alla linea difensiva nonché logicamente intellegibili, in termini di consequenzialità rispetto alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili. In concreto, laddove venga in rilievo una richiesta di **accesso a documenti amministrativi contenenti dati sensibili per motivi di difesa legale, l'accesso è consentito solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile alla difesa medesima**, come stabilito dall'art. 24, comma 7, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2013, nr. 1568)⁸⁰.

La stessa Commissione ha poi chiarito che, in via generale, **le necessità difensive** - riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 della Costituzione - sono ritenute prioritarie ed in tal senso il dettato normativo richiede che **l'accesso sia comunque garantito a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti**

⁷⁸ In tal senso vedasi anche: Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4028/2015

⁷⁹ Decisione resa dalla Commissione per l'accesso nella seduta del 21 gennaio 2016

⁸⁰ Decisione della Commissione per l'accesso del 15 marzo 2016

per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti; (cfr. Cons. St., sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515).⁸¹

Nelle pagine che seguono si riportano integralmente i testi di alcune decisioni, scelte tra quelle più rilevanti, **adottate dalla Commissione per l'accesso, nel corso dell'anno 2016**. Le decisioni sono state raggruppate per argomento, con indicazione della tematica principale tratta⁸².

⁸¹ Decisione della Commissione per l'accesso del 15 marzo 2016

⁸² Dal testo delle decisioni sono stati espunti i dati personali

9.1 Accesso del cittadino residente agli atti dell'ente locale

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: ...

FATTO

Il Sig. ... presentava al Comune di ... numerose istanze di accesso agli atti afferenti un Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione ... e il medesimo Comune di ... per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie. In particolare richiedeva l'ostensione della seguente documentazione:

- a) copia dell'accordo di Programma in essere, dopo tutte le modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla stipula del ..., sottoscritto tra Regione ... e Comune di ... per la "Realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - "P.I.R.P." nel Comune di ...".
- b) copie delle fidejussioni di cui al punto 6 dell'articolo 2 di detto Accordo per verificarne: l'esistenza, la validità, la congruità, solvibilità dell'Istituto emittente ed epoca del rilascio alla cui produzione ed acquisizione era subordinata la sottoscrizione e la sopravvivenza della Convenzione stessa.

L'istante esplicitava la sussistenza di un proprio interesse diretto concreto ed attuale ai fini dell'accesso essendo egli cittadino residente nell'area direttamente interessata dal Programma ed avendo "fondati timori per i possibili deprezzamenti che potrebbero derivare alle proprie unità abitative per un carico urbanistico eccessivo che si ritiene irrazionale con conseguente danno ambientale". L'accesso alla documentazione richiesta, poi, è indicato, nel ricorso, come funzionale alla tutela dell'interesse giuridicamente rilevante del ricorrente (e degli altri cittadini) le cui abitazioni ricadono nell'area interessata dal piano.

L'Amministrazione adita rigettava ogni istanza presentata, in ultimo con provvedimento del 17 febbraio u.s., motivando il diniego con la insussistenza "di un interesse diretto, concreto ed attuale in tal senso che non può essere ravvisato in un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione".

Avverso tale diniego il sig. ... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del provvedimento di rigetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente nella quale, la stessa, ha ribadito le argomentazioni allegate a sostegno dei provvedimenti di diniego già emessi ed ha altresì richiamato la sentenza del T.A.R. Puglia di Bari 00049/2015. Tale sentenza si riferisce ad un ricorso presentato da ... e altri contro il Comune di ..., volto all'annullamento di atti afferenti l'approvazione del PIRP e il relativo accordo di programma.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. ... la Commissione, accertata la propria competenza ad esaminare il ricorso, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento del Difensore Civico, sia a livello provinciale sia a livello regionale, osserva quanto segue.

Il diritto del ricorrente all'accesso de quo si configura quale accesso del cittadino-residente. Tale accesso agli atti degli enti locali - regolato dall'art. 10, co. 1 TUEL - non è condizionato, diversamente da quello che l'art. 22 legge 241/'90 prescrive per l'accesso ai documenti delle amministrazioni centrali dello Stato, alla titolarità del soggetto accedente di una posizione giuridica differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di una azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.

Per la sussistenza del diritto all'accesso di cui alla speciale disciplina dell'art. 10 TUEL è sufficiente che il cittadino risieda nel Comune apparendo inconfidente, con riferimento alla finalità che qui ci occupa, il richiamo alla succitata sentenza del TAR Puglia (laddove questa specifica che i cittadini attori non avrebbero neppure contezza di risiedere effettivamente nell'area direttamente interessata dal PIRP nella mancanza, allo stato, di un progetto esecutivo).

Nel caso di specie, peraltro, appare sussistere in capo al ricorrente, la cui abitazione ricade nell'area interessata dal piano urbanistico, un interesse diretto concreto ed attuale all'accesso, come esplicitato in narrativa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione adottata dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta 7 aprile 2016)

9.2 Accesso del Parlamentare

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: ...

FATTO

Gli onorevoli ..., in data ..., presentavano al Ministero ... istanza di accesso volta all'ostensione di diversi atti relativi al contratto di sviluppo da questo sottoscritto con la Soc..... S.r.L.

Motivavano l'istanza con la necessità di acquisire maggiore cognizione dei fatti menzionati nelle richieste.

Il Ministero, con nota del successivo ..., specificava che l'istanza di accesso avrebbe dovuto essere inoltrata alla Agenzia ..., ente posto sotto la vigilanza del Ministero.

In data ... gli intestati parlamentari presentavano, pertanto, istanza alla ... avente il medesimo oggetto.

Quest'ultima, con nota del ..., dava atto di aver notificato l'istanza alla controinteressata ... s.r.l. e successivamente, con provvedimento del ... u.s., negava l'accesso sulla base della opposizione espressa dalla controinteressata.

Avverso tale provvedimento di diniego gli istanti hanno adito la Commissione, con ricorso del ..., affinché la stessa esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificavano il ricorso alla controinteressata.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia ... nella quale l'amministrazione rileva, tra l'altro, la genericità della motivazione indicata, nonché la mancanza di un interesse legittimo sotteso all'istanza di accesso apparendo la stessa volta ad esercitare un controllo. L'amministrazione specifica altresì che la controinteressata ha espresso opposizione a fronte del contenuto dei documenti richiesti di forte rilevanza industriale in considerazione della fase di progettazione in cui si trova il progetto.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che l'accesso non può essere precluso al richiedente sulla base della mera opposizione manifestata dal controinteressato: l'amministrazione deve procedere ad una comparazione dei contrapposti interessi coinvolti, pur a fronte della opposizione dei soggetti controinteressati.

Relativamente alla verifica della sussistenza dell'interesse dei ricorrenti all'accesso de quo, la Commissione rileva che i medesimi non abbiano fornito prova dell'interesse sotteso alla richiesta di accesso, né abbiano evidenziato il nesso strumentale tra la documentazione richiesta e la propria posizione giuridica soggettiva — come previsto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90.

E', infatti, la titolarità di un interesse personale, concreto ed attuale specificato nell'istanza a qualificare la posizione legittimante l'accesso, né la qualifica di parlamentare attribuisce una speciale legittimazione in tal senso - o un accesso svincolato dai presupposti di legge - non esistendo alcuna norma che preveda tali regimi speciali.

Peraltro l'ordinamento predispone a favore dei parlamentari degli strumenti di sindacato (interrogazioni, interpellanze) per l'acquisizione di informazioni e documenti ai fini dell'esercizio del proprio mandato.

Tale orientamento costante della Commissione è stato confermato anche nella recentissima ordinanza del Consiglio di Stato n. 3971 del 2016 nella quale si afferma che *“l'istanza di accesso formulata da un parlamentare va qualificata alla stregua di quella di un comune cittadino - non potendo convenirsi con la tesi di parte appellata secondo cui egli, in virtù della sua semplice qualità, sarebbe titolare di un diritto di accesso più ampio- con il conseguente onere di allegare un interesse giuridicamente qualificato, riconducibile ad una ben individuata situazione soggettiva di natura personale e non al generico esercizio delle funzioni di parlamentare;”*

A fronte delle suesposte argomentazioni la Commissione ritiene il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta 27 ottobre 2016)

9.3 Concorso pubblico - Accesso agli atti inerenti le prove scritte da parte di candidato non ammesso agli orali

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale ...

FATTO

L'accedente ..., di professione impiegata, avendo partecipato alla prova scritta del concorso docenti ... per la classe di abilitazione ... svoltasi il ..., senza però risultare ammessa alla conseguenziale prova orale, ha presentato in data ... all'Ufficio Scolastico Regionale per la ... istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 per ottenere: copia autentica di tutti gli elaborati scritti e/o comunque prodotti dalla stessa per la classe di concorso ... e sottoposti a valutazione; copia delle relative schede di valutazione, delle griglie di valutazione compilate dalla commissione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione per gli elaborati prodotti.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: verificare la valutazione ottenuta e l'effettiva corrispondenza del testo e degli elaborati sottoposti a valutazione con quanto effettivamente prodotto in sede di svolgimento delle prove scritte.

In data ... l'Amministrazione ha inviato tramite pec un elaborato, che però è stato disconosciuto dalla parte ricorrente, non essendo attribuibile alla medesima, considerato che l'elaborato era stato redatto in lingua inglese e non francese.

In data ..., a seguito di convocazione, è stato redatto verbale con cui l'Ufficio scolastico ha comunicato che successivamente saranno consegnati schede di valutazione e griglie.

Parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.